

COMUNE DI CAPITIGNANO (AQ)

REVISORE UNICO DOTT. GIULIANI GIOVANNI

Parere ai sensi dell'art. 19, comma 8 Legge 188/2001

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2018-2020

Il Revisore Unico del Comune di Capitignano,

esaminata la proposta di delibera da sottoporre all'esame della Giunta Comunale in prossima seduta avente ad oggetto "approvazione programmazione fabbisogno del personale anni 2018-2020";

considerato che:

- è venuto meno, in forza dell'art. 3 del D.L. 90/2014 che ha abrogato il comma 7 dell'art. 76 del D.L. 25/06/2008 n. 112, il divieto per gli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personali è pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- la Corte Costituzionale con sentenza n. 272 del 2015 ha dichiarato illegittimo il comma 2 dell'art. 41 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 che prevedeva il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, per le amministrazioni che registrano tempi medi di pagamento superiori a 60 giorni;

dato atto che l'Ente:

- ha effettuato la ricognizione di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 dalla quale non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze i personale;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000;

rilevato che la spesa del personale, calcolata ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2019/2021 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014;

vista la Legge 448/2001, il cui art. 19, comma 8 stabilisce che "gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27/12/1997 n. 49 e successive modificazioni";

ritenuto sulla scorta delle sopravvenute esigenze organizzative e del fabbisogno dell'ente, di procedere alla rideterminazione della dotazione organica dell'ente attualmente in essere;

rilevato che è emersa l'esigenza di affidare la responsabilità dell'area ricostruzione attualmente attribuita al sindaco ai sensi dell'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, a personale in possesso di idonea professionalità;

riscontrato che il principio di riduzione complessiva della spesa suddetto è stato e rimane rispettato anche dopo l'attuazione delle ipotizzate modifiche al piano occupazionale;

verificato dai documenti predisposti dall'Ufficio competente che sono stati rispettati i vincoli di pareggio di bilancio interno nell'anno precedente;

dato atto che vengono rispettati i limiti previsti dall'art. 1 commi 557 e 557-quater della Legge 296/2006;

verificato, altresì, il rispetto delle diverse disposizioni in materia di assunzioni e di vincoli per le medesime;

visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 ed art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

attesta

che, anche in seguito alle modificazioni ipotizzate nella programmazione del fabbisogno di personale 2018-2020, è assicurato il contenimento della spesa del personale, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e successive modificazioni.
Esprime conseguentemente il proprio.

PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto: "approvazione programmazione fabbisogni del personale anni 2018-2020".

Capitignano, 27 novembre 2018

Il Revisore Unico

Dott. Giovanni Giuliani

